



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 227

**Ad iniziativa della consigliera Carmela Rescigno - Michele Schiano di Visconti -
Nunzio Carpentieri - Alfonso Piscitelli**

**Implementazione, Unificazione e Armonizzazione sul territorio regionale delle
misure di prevenzione, controllo e contrasto delle Infezioni Correlate
all'assistenza Sanitaria (I.C.A.)**

APPROVATA

NELLA SEDUTA DEL 23 giugno 2022

All'unanimità dei presenti

RELATORI

Consigliere Vincenzo Alaia (maggioranza)

Consigliere Carmela Rescigno (minoranza)



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- 1- La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità:
 - a) Unificare su tutto il territorio regionale le misure di dimostrata efficacia per la prevenzione, il controllo ed il contrasto delle Infezioni Correlate all'assistenza Sanitaria (ICA);
 - b) Semplificare e innovare i programmi di controllo e gestione dei dati;
 - c) Creare una banca dati regionale delle ICA;
 - d) Armonizzare a livello regionale le strategie per la prevenzione, il controllo ed il contrasto delle ICA;
 - e) Creare figure addette al controllo delle infezioni, alla comunicazione e alla prevenzione nei vari ospedali e nei reparti più a rischio;
 - f) Migliorare e adeguare alle evidenze scientifiche il livello di efficacia delle misure di prevenzione e controllo delle ICA;



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 2

(Interventi e modalità operative)

1. Ogni struttura ospedaliera dovrà provvedere ad adottare tutte le misure atte a raccogliere e ad elaborare il rischio infettivo presente, ad applicare misure di controllo nuove ed a migliorare quelle già esistenti.
2. I sistemi di sorveglianza che ciascuna struttura ospedaliera provvederà ad adottare sono quelli previsti dalle Circolari Ministeriali attualmente vigenti.
3. La sorveglianza dovrà essere esercitata in maniera continua con analisi dei dati, applicazione di misure di controllo e valutazione della efficacia delle stesse.
4. All'interno di ogni reparto ospedaliero dovrà essere individuata la figura di un "Responsabile preposto al controllo ed alla vigilanza" che sarà un medico iscritto all'Ordine e dovrà provvedere all'invio della segnalazione dell'infezione alla Banca dati di cui all'articolo 3, entro e non oltre cinque giorni dalla scoperta della stessa. È prevista, in capo alla figura del "Responsabile atto al controllo ed alla vigilanza" una responsabilità professionale con riguardo alla corretta applicazione delle procedure introdotte dalla presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 3

(Banca dati regionale informatizzata)

1. È prevista la creazione di una Banca Dati Regionale Informatizzata, unificata, cui dovranno essere inviati obbligatoriamente i dati del monitoraggio di cui all'art. 2 ed in cui confluiranno tutte le raccolte dati provenienti dalle strutture ospedaliere presenti sul territorio regionale.
2. Alla costituzione della Banca dati Regionale provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, d'intesa con le ASL, e l'Assessorato Regionale competente in materia di Sanità, assicurandone la pubblicità sulle pagine dedicate del portale istituzionale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi regionali.
3. La Banca Dati Regionale sarà tenuta presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ovvero presso altra struttura regionale competente in materia, individuati con apposita Delibera di Giunta Regionale.
4. Le autorità pubbliche tutte preposte hanno l'obbligo di mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso relative alla materia della presente legge, tenendo a tale scopo elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico.
5. La Giunta regionale con successiva deliberazione ed entro trenta giorni dall'approvazione del presente testo definisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 4

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, sentita la Commissione Consiliare competente e l'Assessorato Regionale competente in materia di Sanità, la disciplina attuativa della presente legge, in particolare:
 - a) Approntando una procedura di valutazione delle strutture ospedaliere, sulla base della esperienza degli utenti e dei loro familiari, il cui espletamento sarà affidato alle Aziende Sanitarie Locali, ovvero ad associazioni private, al fine di ottenere una celere identificazione delle strutture di eccellenza e di quelle bisognose di interventi di sostegno;
 - b) Approntando un programma di sensibilizzazione dei pazienti e del personale al fine di rendere l'utenza partecipe della importanza della corretta applicazione delle misure igienico sanitarie, in special modo della igiene delle mani e dell'uso delle mascherine. Ogni struttura ospedaliera provvederà alla pubblicità di tale programma nei vari reparti;
 - c) Approntando ed emanando una tabella sugli standard minimi delle tecnologie utilizzate stabilendo la periodicità minima della revisione degli impianti;
 - d) Definendo modalità, azioni e risorse al fine di attuare le disposizioni della presente legge, redigendo un piano triennale da sottoporre all'attenzione della competente commissione consiliare che si esprime entro 15 giorni.
 - e) Predisponendo in attuazione di quanto previsto al comma precedente un programma annuale di attività.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 5

(Aggiornamento e revisione delle ICA)

1. Ogni struttura ospedaliera dovrà adottare un sistema di revisione ed aggiornamento sulla prevenzione e riconoscimento delle ICA basato su:
 - A. Precauzioni standard
 - a. Igiene delle mani
 - b. Utilizzo dei guanti
 - c. Utilizzo delle barriere protettive
 - d. Gestione delle attrezzature e dello strumentario utilizzato per l'assistenza del paziente
 - e. Igiene ambientale
 - f. Gestione della biancheria e delle stoviglie
 - g. Collocazione del paziente
 - B. Precauzioni basate sulla via di transizione
 - a. Trasmissione per contatto
 - b. Trasmissione per droplet
 - c. Trasmissione per via aerea
2. Ogni struttura ospedaliera provvederà, inoltre, ad effettuare uno screening settimanale nei reparti a rischio per i lungodegenti.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 6

(Formazione e aggiornamento delle figure professionali)

1. La formazione, l'aggiornamento e la supervisione degli operatori costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione, controllo e contrasto delle ICA.
2. La Regione, le ASL e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità, promuovono corsi di aggiornamento professionale e formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 7

(Istituzione di un osservatorio)

1. È istituito presso il Consiglio Regionale, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, un Osservatorio avente la funzione di verificare e monitorare il quadro emergente dalla raccolta statistica dei dati come prevista al precedente art. 3, nonché ai fini dello studio del fenomeno ICA e dell'espletamento di analisi finalizzate ad eventuali proposte di miglioramento e/o adeguamento dei protocolli in uso presso le strutture sanitarie.
2. L'osservatorio, in accordo con le strutture sanitarie ed amministrative della Direzione Generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del sistema sanitario regionale:
 - a. individuerà eventuali aree di rischio e proporrà interventi di applicazione delle best practice individuate presso le Aziende analizzate e visitate;
 - b. analizzerà i dati raccolti e produrrà periodicamente report relativi ai medesimi;
 - c. valuterà le istanze provenienti dalla popolazione e le eventuali relative soluzioni o azioni da promuovere;
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a. Un consigliere Regionale che lo presiede;
 - b. Due componenti scelti dal Presidente dell'Osservatorio tra gli esponenti delle principali sigle sindacali della sanità pubblica;
 - c. Due componenti scelti dal Presidente dell'Osservatorio tra gli esponenti del Tribunale dei Diritti del Malato – Cittadinanza Attiva.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati.
5. L'Osservatorio potrà avvalersi, sempre a titolo gratuito e senza rimborso spese, anche della collaborazione di Professionisti e collaboratori esterni dei quali, di volta in volta, il Presidente dovesse ritenere opportuna la collaborazione.
6. L'ufficio dell'Osservatorio ha sede presso il Consiglio Regionale della Campania.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 8

(Controllo e monitoraggio)

1. Fatto salvo quanto previsto agli art. 3 e 7, la Regione, le ASL, le Città Metropolitane, le Comunità locali e tutti gli enti preposti e coinvolti sono investiti del controllo e del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti incompatibili con la presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.